

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 773-A

---

**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

(Relatore: **D'ONOFRIO**)

SULLA

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVERI, ACCIARO**

*Presentata il 18 maggio 1992*

---

Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali  
per la Valle d'Aosta e per la Sardegna

---

*Presentata alla Presidenza il 29 luglio 1992*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ripete il contenuto di un provvedimento già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, nella precedente legislatura. Essa mira ad estendere, attraverso modifiche ai relativi Statuti speciali, la competenza delle regioni autonome della Valle d'Aosta e della Sardegna, in materia di enti locali, in tal modo uniformando lo Statuto di queste due regioni autonome a quello di altre regioni ad autonomia speciale che, più o meno largamente, godono di poteri specifici in materia di enti locali. L'attribuzione dei poteri previsti dalla proposta si giustifica con la specificità della realtà alpina della Valle d'Aosta e di quella isolana della Sardegna e si inserisce in un orientamento legislativo ben preciso che, ormai da tempo, segue la via della valorizzazione delle autonomie locali che ha trovato nella legge n. 142 del 1990 una particolare innovazione. In questa prospettiva, la proposta in esame può essere ritenuta come un piccolo tassello da inserire nell'ambito di una riforma dei rapporti tra Stato e regioni, che si auspica ispirata a principi ancor più autonomistici, nonché nell'ambito di una possibile riscrittura complessiva degli Statuti della Valle d'Aosta e della Sardegna, nel senso di un allargamento delle loro competenze, come logica conseguenza dell'autonomia speciale loro assegnata.

L'articolo 1 attribuisce alla Valle d'Aosta, in materia di ordinamento degli enti locali, una potestà legislativa esclusiva, analogamente a quanto si prevede all'articolo 14 dello Statuto speciale della Sicilia. Per la Sardegna, invece, viene prevista nella presente proposta una potestà legislativa concorrente. Le suddette difformità potranno essere meglio apprezzate e riviste nell'ambito del nuovo regionalismo al quale attenderà ora la Commissione bicamerale per le riforme e, quindi, l'intero

Parlamento. Si prevede, inoltre, all'articolo 1-bis, la salvaguardia delle tradizioni e delle caratteristiche della minoranza Walser di lingua tedesca. Si introduce, infine, all'articolo 1-ter, la previsione di una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio della Valle, con il compito di proporre schemi di decreti legislativi che stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto speciale e le norme di attuazione necessarie per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Valle d'Aosta. Tale Commissione è analoga a quella prevista in Statuti speciali di altre regioni, per esempio quello della regione Sicilia, con il compito di determinare le norme di attuazione dello Statuto. La necessità di dettare norme di armonizzazione tra l'ordinamento della Valle d'Aosta e la legislazione nazionale era già stata recepita, tra le altre, dalla legge n. 142 del 1990 che, a tal fine, all'articolo 62, prevede l'emana-zione di decreti legislativi che tengano conto delle particolari condizioni dell'autonomia attribuita alla regione; tali decreti sono stati approvati il 27 aprile 1992. L'articolo 1-ter mantiene in effetti lo strumento del decreto legislativo, ma attribuisce un potere di proposta alla Commissione paritetica di cui si è detto, in cui la presenza di tre membri nominati dal Consiglio della Valle significa tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione, alla quale si riferisce il comma 2 dell'articolo 62 della legge n. 142 del 1990.

Concludendo, si auspica la sollecita approvazione di questa proposta di legge costituzionale, nell'ambito di una sempre più incisiva attuazione del principio di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Francesco D'ONOFRIO, *relatore*.

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 773.

## ART. 1.

1. All'articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Regione ha potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali, in armonia con i principi della legislazione statale sulle autonomie locali.

L'ordinamento del personale dei comuni della regione è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi che potranno essere stabiliti da una legge regionale».

## TESTO

DELLA COMMISSIONE.

## ART. 1.

1. La lettera *b*) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 40-bis. Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali. ».

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 4, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla Regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso ».

ART. 2.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« m-bis) ordinamento degli enti locali. ».

ART. 4.

*Identico.*